



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 28 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 09/12/2015

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1791 / DGR del 09/12/2015

OGGETTO:

Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2015. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Assente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA COLETTO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2015. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva anche per l'anno 2015 il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si determina in euro 350.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

A partire dall'anno 2001, la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La legge n. 449/1997, in particolare, consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre d'intesa con il Ministero della Salute programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

- cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, da parte della Regione del Veneto, ha reso possibile l'autorizzazione fino ad oggi di un numero complessivo di 468 casi umanitari, riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti; trattasi di un risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione di Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale, che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni pubbliche e private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.

Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative umanitarie, in attuazione dell'articolo 32, comma 15, della L. n. 449/1997, si propone di approvare anche per l'anno 2015 l'iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'Allegato A "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2015 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui all'Allegato B "Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2015", all'Allegato C "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2015. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003" e all'Allegato D "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza

1791

- 9 DIC. 2015

sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2015”, allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Come specificato nell’Allegato A, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate, entro il 30/12/2015, esclusivamente da parte di enti pubblici e privati con sede nella Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui all’Allegato B e all’Allegato C.

In conformità con gli obiettivi fissati dall’art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997, le richieste di intervento saranno progressivamente valutate da un Gruppo di esperti in linea con i criteri individuati dall’Allegato A.

Si propone di determinare in euro 350.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60107 ad oggetto “Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Rapporti con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, programmi comunità europea e cooperazione sanitaria internazionale – Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994 n. 55 – art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5 - art. 20, C. 1, lettera b, lettera A), D.Lgs. 23/6/2011, n. 118)”.

Si precisa che il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il sopra citato capitolo, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Si propone di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell’iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2015 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria complessivamente autorizzati in attuazione della presente deliberazione, nonché dell’elenco delle Aziende Sanitarie individuabili per l’erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.

Dal momento che i ricoveri autorizzati fin dal 2001 nell’ambito del Programma Ricoveri Umanitari annuale hanno riguardato, per la maggior parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata e alla conclusione dei trattamenti sanitari, e che pertanto possono necessitare di prosecuzione di cure nel corso degli anni successivi, si conferma la disciplina già adottata con DGR n. 903 del 22/5/2012 che, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure che si rendessero necessarie in favore dei pazienti già ricoverati nell’ambito del Programma annuale, prevede il rimborso delle spese sostenute dalle Strutture sanitarie del SSSR con riferimento a tali prestazioni.

Si propone pertanto di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e Sociale di provvedere, con propri atti, al rimborso delle spese sostenute dalle Strutture sanitarie del SSSR per le prestazioni sanitarie di prosecuzione cure e, conseguentemente, di impegnare annualmente e liquidare in loro favore le relative spese, dietro presentazione di regolare richiesta di rimborso completa delle relative pezze giustificative e in base alla disponibilità di competenza e di cassa, sul capitolo di spesa n. 60107.

Si propone di istituire un Gruppo di esperti con il compito di esaminare le richieste ed autorizzare le prestazioni sanitarie di cui al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.

Si propone di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di individuare con proprio provvedimento i componenti del Gruppo di esperti.

Si propone di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e Sociale dell’adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto previsto dal presente atto. Si propone di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e Sociale dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge 27/12/1997, n. 449;
VISTA la L. 30/7/2002, n. 189;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;
VISTA la L.R. 27/4/2015, n.7;
VISTA la DGR n. 903/2012;
VISTA la DGR n. 1102/2012 e ss.mm.ii.;
VISTE le DGR n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005, n. 2149/2008, n. 1062/2009, n. 854/2010, n. 1021/2011, n. 2269/2012, n. 1314/2013 e n. 914/2014;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare per l'anno 2015 l'iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2015 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui all'**Allegato B** "Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2015", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2015. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003" e all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2015", allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di determinare in euro 350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, programmi comunità europea e cooperazione sanitaria internazionale – Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994 n. 55 – art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5 - art. 20, C. 1, lettera b, lettera A), D.Lgs. 23/6/2011, n. 118)";
4. Di dare atto che il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. Di istituire un Gruppo di esperti con il compito di esaminare le richieste ed autorizzare le prestazioni sanitarie di cui al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie;

7. Di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di individuare con proprio provvedimento i componenti del Gruppo di esperti;
8. Di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure che si rendessero necessarie in favore dei pazienti già ricoverati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari annuale, prevedendo il rimborso delle spese sostenute dalle Strutture sanitarie del SSSR con riferimento a tali prestazioni;
9. Di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento, con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2015 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria complessivamente autorizzati in attuazione della presente deliberazione, nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuabili per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti;
10. Di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di provvedere, con propri atti, al rimborso delle spese sostenute dalle Strutture sanitarie del SSSR per le prestazioni sanitarie di prosecuzione cure di cui al punto 8 e, conseguentemente, di impegnare annualmente e liquidare in loro favore le relative spese, dietro presentazione di regolare richiesta di rimborso completa delle relative pezze giustificative e in base alla disponibilità di competenza e di cassa, sul capitolo di spesa n. 60107;
11. Di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto previsto dal presente atto;
12. Di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
13. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

1791

- 9 DIC. 2015



“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2015 - PROTOCOLLO OPERATIVO”

PROTOCOLLO OPERATIVO

Chi può presentare la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio – Sanitario Regionale - anno 2015” devono essere presentate da Enti/Associazioni aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, in particolare da:

- Enti Pubblici
- Organizzazioni non Governative
- Onlus
- Associazioni di Volontariato
- Enti e Istituti Religiosi
- altri Enti e Istituzioni

A chi deve essere indirizzata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata esclusivamente mediante:

- PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
- Raccomandata A/R indirizzata a: Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale - Settore Relazioni Socio-Sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia.

Fino a quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata entro il termine del 30/12/2015. Nel caso di invio con Raccomandata A/R fa fede la data di spedizione indicata dal timbro postale.

A favore di chi può essere chiesto l'intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario può essere presentata a favore di soggetti che, al momento della richiesta, presentino tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea
- residenza in un Paese non appartenente all'Unione Europea
- condizioni economiche disagiate
- non trovarsi nel territorio italiano
- assenza di parenti di ogni ordine e grado residenti in Italia.

Dalla data di presentazione della richiesta, i soggetti interessati potranno entrare nel territorio italiano esclusivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'intervento sanitario da parte della Regione del Veneto, e solamente al fine di sottoporsi all'intervento sanitario.

Cosa deve contenere la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere redatta esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato B della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2015 e contenere in allegato:

- idonea documentazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria (italiana o straniera) comprovante la necessità dell'intervento sanitario oggetto della richiesta
- documentazione relativa al costo stimato dell'intervento sanitario richiesto (in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore) rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto



- documento di "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003" di cui all'Allegato C della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2015, debitamente compilato e sottoscritto dal/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), nonché di eventuale accompagnatore, ove previsto

Chi valuta la richiesta di intervento sanitario

Relativamente alla richiesta di intervento sanitario, il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale istruisce la pratica, una volta verificati ai sensi del presente Protocollo:

- il rispetto dei termini per la presentazione
- i requisiti dell'ente richiedente
- i requisiti del soggetto a favore del quale è richiesto l'intervento sanitario
- la completezza della documentazione allegata alla richiesta di intervento sanitario.

Accertata la correttezza della richiesta, il Settore Relazioni Socio-Sanitarie la sottopone al Gruppo di esperti con il compito di esaminare e valutare la richiesta e ad autorizzare le relative prestazioni sanitarie.

Il Gruppo di esperti, valutate le caratteristiche della patologia e le peculiarità delle prestazioni sanitarie da erogare, può individuare per l'esecuzione dell'intervento sanitario una diversa Struttura Sanitaria del SSR qualora sia ritenuta più idonea rispetto a quella indicata nella richiesta.

Quali sono i criteri di priorità nella valutazione della richiesta di intervento sanitario

Per la valutazione della richiesta di intervento sanitario, il Gruppo di esperti attribuisce priorità alle:

- richieste che riguardino soggetti minori di età;
- richieste che rivestano carattere d'urgenza, in quanto relative a patologie che richiedono un tempestivo trattamento in considerazione della possibile insorgenza di grave disabilità fisica e/o di un serio rischio per la sopravvivenza del paziente;
- richieste relative a patologie il cui trattamento sia ritenuto idoneo a determinare, con alta probabilità, la completa guarigione del paziente;
- richieste relative a patologie che, a parità di gravità e di rischio per la salute del paziente, presentino la maggiore probabilità di guarigione e/o il minore costo;
- richieste relative a patologie per le quali, successivamente all'intervento sanitario, i necessari controlli ed esami potranno essere erogati dalle Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del paziente.

Quali prestazioni può riguardare la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve riguardare:

- prestazioni sanitarie di alta specializzazione relative al trattamento di patologie che richiedano competenze medico-specialistiche non esistenti ovvero non facilmente accessibili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente)
- prestazioni sanitarie di alta specializzazione non effettuabili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), per carenza di Strutture Sanitarie adeguate ad erogare gli interventi sanitari richiesti

La richiesta di intervento sanitario può riguardare altresì l'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di *day hospital* e *day surgery* nonché di prestazioni ambulatoriali, nonché l'erogazione di trattamenti farmacologici relativi a farmaci non disponibili presso le Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente). In tale ultimo caso, l'erogazione dei trattamenti farmacologici richiesti deve essere effettuata mediante la farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui sia necessario un periodo di trattamento farmacologico di durata superiore ai dodici mesi, deve essere presentata una nuova richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, per la parte di trattamento successiva al termine dei primi dodici mesi. Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) si trovi ancora nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria



collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, l'Ente/Associazione richiedente deve dare comunicazione formale agli Uffici regionali, senza presentare una nuova richiesta di intervento sanitario, allegando la documentazione rilasciata dalla Struttura Sanitaria del SSR attestante le ragioni, le modalità e la durata della prestazione sanitaria.

Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) non si trovi più nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, l'Ente/Associazione richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, che sarà oggetto di una nuova valutazione da parte del Gruppo di esperti.

Dall'anno 2015, il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure - anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso - è quello di:

- un anno dalla conclusione del primo intervento sanitario, in caso di patologie malformative trattate con intervento chirurgico correttivo
- due anni dalla conclusione del primo intervento sanitario, in caso di patologie di tipo internistico (compresi i trapianti).

Decorso tale termine, qualora si renda necessario un ulteriore intervento sanitario, l'Ente/Associazione richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.

Per le richieste di intervento sanitario concernenti le prestazioni di *follow-up* ambulatoriale (visita di controllo), non è previsto alcun limite temporale per la loro ammissibilità e pertanto l'Ente/Associazione richiedente deve presentare unicamente una richiesta di prosecuzione cure.

Quali costi copre l'autorizzazione dell'intervento sanitario richiesto

A seguito dell'autorizzazione dell'intervento sanitario da parte del Gruppo di esperti, la Regione del Veneto si fa carico esclusivamente delle spese relative all'intervento sanitario autorizzato, mediante rimborso diretto alle Strutture Sanitarie del SSR dei costi sostenuti per l'erogazione della prestazione sanitaria richiesta.

La Regione non si fa carico di alcun onere economico relativo al trasporto (in ingresso e in uscita dall'Italia) e all'ospitalità in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), né di alcun onere burocratico relativo all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) nonché di eventuale soggetto accompagnatore, ove previsto. Tali oneri sono integralmente a carico dell'Ente che presenta la richiesta di intervento sanitario. La medesima disciplina si applica anche in caso di intervento sanitario di prosecuzione cure.

Come funziona la procedura di rimborso dei costi dell'intervento sanitario alle Strutture del SSR

La Regione del Veneto, previa richiesta di rimborso e presentazione di regolare documentazione contabile attestante le spese sostenute relativamente all'intervento sanitario, determinate in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore, rimborsa i costi direttamente alle Strutture Sanitarie del SSR.

La richiesta di rimborso deve essere inviata dalle Strutture Sanitarie interessate, unitamente alla documentazione contabile attestante le spese cui si riferisce, entro 60 giorni dalla chiusura delle cartella clinica relativa al/la beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), a mezzo PEC all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e indirizzata a: Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale - Settore Relazioni Socio-Sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia.

Tale procedura di rimborso si applica anche in caso di intervento sanitario di prosecuzione cure.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura



ALLEGATO_B_Dgr n. 1791 del 9 DIC. 2015 pag. 1/2

“FAC SIMILE DI RICHIESTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2015”.

RACCOMANDATA A./R. o PEC

Spett.le Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Settore Relazioni Socio-Sanitarie
Palazzo Molin - San Polo, 2513
30123 VENEZIA
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/la sottoscritto/a....., nato/a ail....., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione, con sede a..... prov....., codice fiscale/partita IVA, telefono....., indirizzo email/PEC..... chiede l'intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.del..... a favore del/la cittadino/a extra UE (nome e cognome, sesso), nato/a ail....., residente a.....

Il/la sottoscritto/a dichiara che il/la cittadino/a extra UE è senza parenti di alcun ordine e grado residenti in Italia e che sono a carico del/la richiedente Ente/Associazione tutte le spese relative al trasporto in Italia, all'ospitalità e al rientro nel Paese di origine del/la cittadino/a extra UE, nonché l'espletamento delle formalità necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE e di eventuale accompagnatore (se previsto).

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare alla Regione del Veneto, in caso di accoglimento della richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie, entro 15 giorni dall'inizio dell'intervento sanitario, i dati relativi al ricovero del/la cittadino/a extra UE, e, a conclusione dello stesso, entro i successivi 15 giorni, gli esiti dell'intervento sanitario.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza della normativa che regola la fattispecie in oggetto e che all'esecuzione dell'intervento sanitario non ne consegue l'iscrizione, né obbligatoria né volontaria, del/la cittadino/a extra UE, al Servizio Sanitario Regionale.

Allega i seguenti documenti:

1. documentazione medica comprovante la necessità dell'intervento oggetto della richiesta
2. documentazione relativa al costo stimato dell'intervento sanitario richiesto (DRG) rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto



3. documento "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003" (All. C, DGR n./2015) debitamente compilato e sottoscritto dal/la cittadino/a extra UE o, se minorenni, dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/la cittadino/a extra UE e dell'accompagnatore, se previsto.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
e timbro dell'Ente/Associazione



“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2015”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

La normativa italiana, - Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” - prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei loro dati personali, imponendo che tale trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità:

- attività amministrative correlate a quelle di previsione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti che per le ragioni umanitarie di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15) necessitano di assistenza sanitaria in Italia;
- instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti del Servizio sanitario nazionale.

I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche.

Le modalità del trattamento dei dati sono: cartacea e automatizzata.

Il trattamento dei dati, funzionale per l'espletamento di tali obblighi, è necessario per una corretta gestione delle pratiche di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.

Il conferimento dei dati, necessario per attuare le finalità sopraindicate, è facoltativo. Tuttavia, il mancato e/o errato conferimento degli stessi in tutto o in parte comporta l'impossibilità da parte dell'Amministrazione Regionale di procedere alla regolare istruttoria della pratica e, quindi, all'eventuale autorizzazione all'assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.

I dati e la documentazione relativi al paziente verranno trasmessi all'Azienda/Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale presso cui deve avvenire l'intervento.

I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale con sede in Venezia, Palazzo Molin - San Polo, 2513.

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino extra UE (se minorenni è necessaria la firma del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale).

Luogo e data _____ Firma _____



Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



“SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2015” (scheda riservata agli uffici regionali)

Associazione/Ente richiedente.....C.F.....richiesta del.....prot. RV..... del.....

Soggetto a favore del quale è richiesto l'intervento sanitario (nome, cognome, data nascita, sesso e nazionalità) _____

Diagnosi _____

Tipo di intervento richiesto _____

Costo stimato della prestazione sanitaria in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e/o al Nomenclatore Tariffario prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore _____

Azienda/Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale che effettuerà l'intervento sanitario _____

Il Gruppo di esperti, preso atto della richiesta di assistenza sanitaria e della relativa documentazione:

- AUTORIZZA
- NON AUTORIZZA
- REVOCA

note: _____

Venezia, li.....

firmato:
